

## **BOZZA DI STATUTO DEL CONVENTION BUREAU ROMA E LAZIO**

### **TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

#### **Articolo 1 - Denominazione**

È costituita, su iniziativa delle Associazioni di cui al successivo art. 12, una società consortile, ai sensi dell'art. 2615-ter Codice Civile, nella forma giuridica di società a responsabilità limitata denominata "Convention Bureau Roma e Lazio s.c.r.l.”.

#### **Articolo 2 - Sede**

1. La sede legale è nel comune di Roma, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato.
3. Spetta all'assemblea dei soci competente per le modifiche all'atto costitutivo deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

#### **Articolo 3 - Durata**

La durata è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

### **TITOLO II: OGGETTO**

#### **Articolo 4 - Oggetto**

1. La società consortile ha per oggetto:
  - la promozione e lo sviluppo sui mercati nazionali ed internazionali del turismo MICE e del turismo d'affari a beneficio della destinazione “Roma e Lazio”, coordinandosi con le Istituzioni ed il Convention Bureau Italia;
  - il coordinamento per la razionalizzazione dell'offerta MICE e turismo d'affari;
  - il coordinamento e la rappresentanza del prodotto congressuale territoriale attraverso l'inventario delle strutture e dei servizi, la sottoscrizione di accordi, la valorizzazione dei punti di forza, la politica dei prezzi e la creazione di strumenti operativi.

2. Per il raggiungimento di tale finalità la società consortile potrà svolgere, senza scopo di lucro, in nome proprio ma sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, qualsiasi attività diretta a favorire la scelta del territorio di Roma e del Lazio, quale sede di eventi congressuali, espositivi, fieristici, di affari, di turismo e di altri analoghi. Resta in ogni caso escluso lo svolgimento diretto di attività professionali riservate ai sensi della Legge 23/11/1939 n. 1815 e delle altre vigenti disposizioni normative.
3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà, sia di propria iniziativa che su committenza di organizzazioni pubbliche e/o private, effettuare ricerche di mercato e campagne promozionali, predisporre studi, progetti e strumenti di marketing e di relazioni pubbliche, di organizzazione e di prestazioni di servizi, di promozione specifica e di immagine globale del territorio, di coordinamento e di formazione professionale, di comunicazione e di tecnologia richiesti od utilizzabili dagli operatori del mercato turistico-congressuale.
4. Potrà inoltre curare l'organizzazione e il coordinamento delle attività dei soci consorziati dirette ad ottenere, mediante adeguata opera di commercializzazione dei loro prodotti e servizi, una sempre maggiore acquisizione di flussi turistici italiani e stranieri distribuiti nell'intero arco dell'anno.
5. I servizi promozionali e organizzativi potranno essere svolti, oltre che a favore dei soci consorziati, anche a favore di altri Enti ed operatori del settore, secondo le modalità previste nel regolamento interno di cui al successivo art. 28.
6. La scelta e le modalità di svolgimento delle iniziative dovranno avvenire in costante coordinamento con obiettivi di promozione generale della qualità dei servizi congressuali nel territorio, anche in collegamento con strutture nazionali e internazionali aventi caratteristiche e funzioni analoghe.
7. Potrà altresì realizzare incontri di formazione e aggiornamento tra operatori turistici, studiosi e tecnici sui temi concernenti le attività turistiche collegate alle manifestazioni congressuali, fieristiche, di affari e di particolari eventi.

#### **Articolo 5 – Attività complementari**

1. La società consortile può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale oppure ritenute utili per la sua migliore realizzazione, ivi compreso l'assunzione di finanziamenti - fruttiferi e infruttiferi - dai soci, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Essa può, inoltre, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società o ditte aventi scopi affini, analoghi o complementari, nonché rilasciare fidejussioni ed avalli.

### **TITOLO III: CAPITALE – SOCI CONSORZIATI**

#### **Articolo 6 - Capitale Sociale**

1. Il capitale sociale è di Euro..... diviso in quote uguali, pari ad euro 1.000,00.
2. I soci possono essere titolari di una sola quota.

3. Le quote sono nominative e danno diritto ad un voto per socio.
4. Nel caso di comproprietà per successione ereditaria, i diritti devono essere rappresentati da uno solo degli eredi.
5. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese o altro dichiarato dai soci.
6. In sede di atto costitutivo è stato previsto l'aumento del capitale sociale fino ad euro 200.000,00, aumento da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2018, decorso il quale il capitale dovrà intendersi aumentato di importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

#### **Articolo 7 – Requisiti dei soci**

1. Soci consorziati sono le imprese dotate di personalità giuridica, le Associazioni, le Fondazioni e gli Enti, in qualunque forma organizzati, operanti e/o interessati al settore economico del turismo congressuale, della promozione di attività culturali, o comunque produttori di beni e servizi che siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale, aventi sede legale o operativa nel Lazio e in possesso dei requisiti minimi definiti nel Regolamento.
2. Potranno aderire alla società consortile tutti i soggetti di cui al precedente comma, direttamente interessati e coinvolti nello sviluppo del settore economico turistico congressuale, che condividano gli scopi consortili e che intendano partecipare a iniziative promozionali od usufruire dei servizi svolti dalla società.
3. I soci consorziati sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dal successivo art. 8 e le quote sono trasferibili soltanto col consenso degli Amministratori, così come richiamato dall'art. 2345 c.c.

#### **Articolo 8 – Contributi e prestazione accessorie**

1. I soci consorziati sono tenuti al versamento di contributi in denaro per sopperire alle spese della società consortile.
2. Il contributo sarà determinato nei limiti e con le modalità deliberate annualmente dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio preventivo.
3. Il bilancio preventivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci consorziati, al più tardi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di esercizio.
4. Potranno altresì essere richiesti contributi aggiuntivi ai soci consorziati in relazione a specifiche prestazioni dagli stessi richieste e/o ad iniziative che prevedano la partecipazioni di alcuni di essi.

#### **Articolo 9 – Ingresso di nuovi soci**

1. I soggetti interessati a divenire soci consorziati potranno aderire, oltre che acquistando dai soci quote loro intestate nei casi e secondo la procedura prevista dallo statuto, anche sottoscrivendo gli aumenti di capitale deliberati a tale scopo.

2. I soggetti interessati rivolgeranno a tal fine domanda di ammissione all'organo amministrativo.
3. L'organo amministrativo, verificata la sussistenza dei requisiti degli aspiranti di cui al Regolamento, potrà autorizzare il trasferimento ai richiedenti delle quote di soci che abbiano manifestato la volontà di recesso ai sensi dell'art. 10, purché sia avvenuto il versamento del contributo annuale deliberato per l'esercizio in cui avviene il trasferimento.
4. Ciascun socio di nuova ammissione sarà tenuto a versare, oltre alla quota di capitale sottoscritta e al contributo annuale per l'anno in corso, anche una quota di iscrizione una tantum, stabilita annualmente dall'assemblea.

#### **Articolo 10 – Recesso ed esclusione**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, è consentito il recesso dalla società nel caso in cui il socio cessi la sua attività imprenditoriale per qualsiasi causa, o in caso di mutamento sostanziale della stessa, che faccia venire meno i requisiti dall'art. 7. In tali casi, il socio potrà recedere dalla società comunicando la sua volontà all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata AR o PEC.

Verificata la sussistenza delle condizioni richieste per il recesso, l'organo amministrativo potrà autorizzare, ove ne ricorrano i presupposti, la cessione della quota a favore di un terzo aspirante socio verificati i relativi requisiti e purché sia avvenuto il versamento del contributo annuale deliberato per l'esercizio in cui avviene il trasferimento. In tal caso è esclusa l'applicazione del successivo articolo 11.

Altrimenti, il recesso diverrà efficace a decorrere dalla data di chiusura dell'esercizio in cui viene comunicato e il socio receduto avrà diritto alla liquidazione della quota spettantegli di patrimonio sociale, nella misura risultante dal bilancio chiuso a tale data, e da corrispondersi entro tre mesi dalla data di approvazione del bilancio.

2. Può essere escluso il socio che abbia perso i requisiti di ammissione e che sia in mora nel versamento di due annualità del contributo di cui al precedente art. 8.

L'esclusione potrà essere accertata dall'organo amministrativo che, in tal caso, sottoporrà alla prima assemblea la proposta di esclusione del socio.

La liquidazione della quota avverrà con le stesse modalità previste dal punto precedente.

3. In tutti i casi di esclusione, una volta che la stessa sia decisa dall'organo amministrativo, si intende attribuito alla Società e per essa all'organo amministrativo, mandato a vendere a terzi in nome e per conto del socio escluso le relative partecipazioni e a gestire la fase di liquidazione. Tale mandato è da considerarsi irrevocabile in quanto conferito anche nell'interesse della società. Il socio escluso non può esercitare il diritto di voto.

#### **Articolo 11 – Trasferimento delle quote**

1. A terzi, le quote sono trasferibili per atto tra i vivi a titolo oneroso.

2. Il socio che intende cedere le sue quote dovrà comunicare all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata A.R., il nome dell'acquirente e tutti gli altri elementi necessari affinché l'organo amministrativo stesso possa esprimere il proprio consenso.

3. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà deliberare in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'acquirente, comunicando per raccomandata l'eventuale dissenso al socio alienante.

#### **Articolo 12 – Diritti particolari dei Soci**

Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile, in sede di atto costitutivo sono stati attribuiti i seguenti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della Società:

- al socio Confesercenti Roma è attribuito il diritto di nomina di un componente il Consiglio di amministrazione;
- al socio Federalberghi Roma è attribuito il diritto di nomina di un componente il Consiglio di amministrazione;
- al socio Federcongressi&eventi è attribuito il diritto di nomina di un componente il Consiglio di amministrazione;
- al socio Unindustria è attribuito il diritto di nomina di un componente il Consiglio di amministrazione;

Salvo in ogni caso quanto previsto al primo comma dell'art. 2473 c.c., i diritti di cui al presente articolo potranno essere modificati e/o soppressi solo con il consenso di tutti i soci. In caso di trasferimento a terzi di tutta o parte della partecipazione detenuta da un socio titolare di particolari diritti ovvero in caso di costituzione di diritti reali di godimento sulla stessa, i diritti si intenderanno decaduti.

#### **TITOLO IV: DECISIONE DEI SOCI**

##### **Articolo 13 - Decisioni dei soci**

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo;
- b) la nomina degli Amministratori, del Collegio dei Probiviri, ove istituito, e la loro revoca;

c) la nomina nei casi previsti dalla Legge dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore e la loro revoca;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o dei patti sociali o dello statuto);

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

f) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

3. Ogni socio, a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo.

4. Non possono partecipare alle decisioni soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

#### **Articolo 14 - Consultazione scritta e consenso espresso**

1. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 15, per le materie di cui ai nn. a), b), e c) dell'art. 2479 c.c., le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con le maggioranze previste nel successivo art. 19.

4. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

#### **Articolo 15 - Assemblea**

1. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie ed i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto sociale, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

3. In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

4. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, anche a mano, telefax, telegramma, posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

5. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

### **Articolo 16 - Svolgimento dell'assemblea**

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza, da chi ne fa le veci o da altra persona designata dall'assemblea e nomina un segretario anche non socio.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

### **Articolo 17 – Intervento e rappresentanza**

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome

del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

2. La rappresentanza non può essere conferita ad Amministratori, ai Sindaci, se nominati, o a dipendenti della società. In considerazione della natura consortile, i soci consorziati sono dispensati dall'osservanza dell'art. 2373 Codice Civile.

#### **Articolo 18 - Verbale dell'assemblea**

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

2. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art. 16 comma 2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Articolo 19 - Quorum costitutivi e deliberativi**

1. L'assemblea è regolarmente costituita – in prima convocazione – con la presenza di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale e – in seconda convocazione – qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

2. È richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale per le delibere aventi ad oggetto:

- modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- nomina dell'organo amministrativo, fatti salvi i diritti particolari eventualmente attribuiti ai singoli soci
- scioglimento, nomina e revoca dei Liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione.

### **TITOLO V: AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 20 – Amministrazione**

1. La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da massimo cinque membri.



2. Gli Amministratori possono essere anche non soci, sono nominati per la prima volta dall'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, durano in carica per tre esercizi sociali.
3. In caso di cessazione per qualsiasi ragione di uno o più Amministratori, si procederà ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile.
4. L'incarico sarà normalmente gratuito, salvo un gettone di presenza fissato dall'assemblea e il rimborso delle spese sostenute.

### **Articolo 21 – Funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio eleggerà al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente. Potrà inoltre affidare le funzioni di segretario anche a persona scelta al di fuori dei suoi membri.
2. Il Consiglio può nominare un Direttore Generale scelto al di fuori dei suoi membri, Consiglieri delegati, Direttori e Procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti.
3. Il Consiglio si riunirà tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei componenti il Consiglio o dall'organo di controllo.
4. La convocazione sarà effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.
5. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o colui che ne fa le veci, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità sopra previste per le decisioni dei soci.
7. Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
8. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice calcolata sul numero degli Amministratori presenti e, in caso di parità, sarà prevalente il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
9. Le delibere relative alle questioni di seguito indicate saranno prese con una maggioranza dei componenti il Consiglio e non potranno formare oggetto di delega:
  - a. acquisto o vendita di partecipazioni di qualsiasi natura in altre società;
  - b. determinazione delle modalità di esercizio del voto nelle società partecipate dalla società;
  - c. acquisto, vendita, affitto di rami d'azienda, diritti industriali;
  - d. ricorso al credito a medio e lungo termine;

- e. concessione di fideiussioni o di garanzie di qualsiasi tipo sui beni della società;
  - f. assunzione e licenziamento di personale dirigente o quadri, e determinazione delle relative retribuzioni.
10. Per gli Amministratori investiti di particolari incarichi potrà essere stabilito un compenso con delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere dell'organo di controllo ove nominato.

### **Articolo 22 – Poteri del Consiglio**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente riservate all'assemblea dei soci.
2. Il Consiglio ha, pertanto, facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; di partecipare ad altre aziende, associazioni, consorzi e Società costituite o costituende, anche mediante conferimento in natura; di richiedere affidamenti, finanziamenti, di fare qualsiasi operazione attiva e passiva presso Istituti di credito, presso l'Istituto di Emissione e ogni altro ufficio pubblico e privato; di consentire iscrizioni e cancellazioni di ipoteche, trascrizioni e annotazioni di ogni specie; di consentire volturazioni di licenze ed autorizzazioni amministrative di ogni genere; di effettuare operazioni passive di leasing anche di natura immobiliare; di promuovere azioni legali e di resistervi, nominando procuratori alle liti, di stipulare compromessi e transazioni; di affidare speciali incarichi a propri membri o a terzi, fissandone le modalità, i limiti ed i compensi nella misura e nei modi che reputerà più opportuno; il tutto senza che la presente elencazione venga a derogare dalla più ampia generalità dei suoi poteri.

### **Articolo 23 – Rappresentanza legale**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2384 Codice Civile la firma sociale e la rappresentanza legale della società consortile, di fronte a terzi ed in giudizio, sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. In sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al Vice Presidente. La sottoscrizione di un qualsiasi atto da parte del sostituto del Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.
3. Il legale rappresentante della società potrà anche delegare l'uso della firma sociale a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente e con quelle limitazioni che crederà più opportuno.

## **TITOLO VI: CONTROLLO DELLA SOCIETÀ**

### **Articolo 24 – Organo di controllo**

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, i soci nominano un Organo di controllo ovvero un Revisore esterno, ai sensi dell'art. 2477 c.c. L'Organo di controllo obbligatorio può essere monocratico (sindaco unico)

o collegiale (collegio sindacale). L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I soci possono affidare all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti. Contestualmente o in alternativa alla nomina dell'Organo di controllo, i soci possono affidare la funzione di revisione legale dei conti a un Revisore esterno. Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso eventualmente affidata. Anche in assenza di un obbligo di legge, i soci possono nominare un Organo di controllo, monocratico o collegiale, con i poteri di cui al precedente comma 2. All'Organo di controllo nominato ai sensi del presente comma trova applicazione la disciplina dettata per il collegio sindacale della società per azioni.

## **TITOLO VII: BILANCIO ED UTILI**

### ***Articolo 25 – Chiusura esercizio e Bilancio***

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
3. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto inoltre a motivare nella propria relazione gli scostamenti del consuntivo rispetto al bilancio preventivo approvato dall'assemblea, se rilevanti.

### ***Articolo 26 – Destinazione degli utili***

1. Gli eventuali utili netti di esercizio, dedotto il 5% per la riserva ordinaria finché questa non abbia raggiunto il limite di legge, saranno normalmente destinati a riserva straordinaria ed utilizzati per lo sviluppo dell'attività sociale, salvo diverse determinazioni dell'Assemblea.
2. In ogni caso non potranno essere distribuiti ai soci consorziati dividendi, sotto qualsiasi forma.

## **TITOLO VIII: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 27 - Liquidazione**

Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori fissandone i poteri, osservate le disposizioni di legge.

## **TITOLO IX: REGOLAMENTO INTERNO**

### **Articolo 28 – Regolamento interno**

1. Il regolamento interno della società consortile è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

2. Esso disciplina:

a) la precisazione dei requisiti e delle modalità di ammissione dei nuovi soci consorziati;

b) le modalità per il coordinamento delle attività dei soci consorziati, la disciplina della concorrenza fra gli stessi e le eventuali sanzioni per le violazioni, ivi compresa l'esclusione dalla società consortile nel caso di perdita dei requisiti di ammissione o di grave inadempimento alle obbligazioni consortili;

c) le modalità di fruizione dei servizi consortili e la determinazione dei corrispettivi a fronte dei servizi prestati dalla società consortile;

d) le modalità di determinazione e di versamento dei contributi dovuti dai soci consorziati per sopperire alle spese ordinarie di funzionamento della società consortile, ivi compreso le penalità o sanzioni applicabili in caso di inadempienza o di morosità.

3. L'applicazione delle sanzioni sarà demandata ad un Collegio dei Probiviri nominato dall'assemblea. Il Collegio stesso detterà le regole per il suo funzionamento, nel rispetto del presente statuto e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

4. Il Consiglio di Amministrazione dovrà aggiornare periodicamente, avendo riguardo alle caratteristiche dell'attività sociale ed alla evoluzione dei servizi svolti, il regolamento interno.

5. Le variazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei soci consorziati alla prima assemblea tenuta successivamente alla deliberazione del Consiglio che aggiorna il regolamento. Lo stesso dovrà essere approvato con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

## **TITOLO X: CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

### ***Articolo 29 – Clausola arbitrale***

1. Qualunque controversia, questione o divergenza dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società o tra i soci, la società e gli organi sociali, la società o gli organi sociali relativamente alla interpretazione ed esecuzione di questi patti sociali o agli altri affari riguardanti la società, –ivi compresa la validità delle decisioni dei soci ma escludendo le questioni relative al recupero del contributo annuale soci verso le imprese consorziate - dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Roma. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, la medesima controversia verrà demandata, fatti salvi i casi espressamente vietati dalla legge, alla decisione di un collegio arbitrale nominato in conformità del regolamento della Camera Arbitrale Nazionale istituita presso la Camera di Commercio di Firenze, regolamento che tutti gli interessati sono tenuti a conoscere ed accettare. In nessun caso la nomina degli arbitri potrà avvenire da parte della società.
2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e decideranno secondo equità nel rispetto delle disposizioni del regolamento citato e delle norme inderogabili del codice di procedura civile. Tuttavia se la controversia riguarda la validità di decisioni dei soci ovvero implica la conoscenza di questioni non compromettibili, gli arbitri decideranno secondo diritto con lodo impugnabile.
3. La sede dell'arbitrato è fissata presso la Camera Arbitrale.
4. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti.
5. Non potranno comunque essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

## **TITOLO X: DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Articolo 30 – Richiami legislativi***

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia di società consortili contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.

F.to:

F.to: